

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO

L- 36 SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE

Sede di Forlì

ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO

a. Conoscenze richieste per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze internazionali e diplomatiche occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.

Sono richieste le seguenti conoscenze e competenze:

- Capacità di comprensione della lingua italiana
- Essenziali competenze logico-matematiche

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto modalità di ammissione.

Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi.

L'assolvimento dell'obbligo formativo è oggetto di specifica verifica.

La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione.

Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l'iscrizione al medesimo anno.

b. Modalità di ammissione

Numero programmato

Il corso di laurea adotta un numero programmato a livello locale (ex art. 2 L. 264/99) in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso.

Modalità di verifica delle conoscenze e competenze

E' necessario il possesso della capacità di comprensione della lingua italiana e delle essenziali competenze logico-matematiche. Tali conoscenze sono verificate secondo una delle seguenti modalità:

Colloquio individuale, questionario a risposta multipla, questionario a risposta sintetica aperta, prova scritta (a risposta multipla o a risposta sintetica aperta) e orale.

Le modalità di svolgimento e i dettagli relativi alla prova di verifica saranno annualmente definiti nel bando di ammissione pubblicato sul Portale di Ateneo.

La verifica può essere composta di più sezioni, ciascuna riferita alle diverse conoscenze richieste per l'accesso. La verifica delle conoscenze è considerata positivamente assolta con il raggiungimento nella prova di selezione della votazione minima indicata dal bando di accesso al corso. Agli studenti ammessi al corso di laurea, che non raggiungono tale votazione minima verranno attribuiti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).

Obblighi formativi aggiuntivi

Il mancato superamento di una o più sezioni del test comporta l'attribuzione del relativo Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Le modalità di assolvimento degli OFA sono deliberate dal Consiglio di corso di studio.

L'OFA si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel

primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente. Il mancato soddisfacimento dell'obbligo formativo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell'iscrizione al medesimo anno.

Può essere prevista una selezione per partecipare al Progetto "Corso undergraduate presso la sede di Buenos Aires" che prevede un piano degli studi alternativo predefinito approvato dal Consiglio di corso di studio.

ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

È prevista la possibilità di presentazione di piani di studio individuali con le modalità, i criteri e i termini resi noti tramite il Portale di Ateneo.

I piani di studio individuali, approvati dal Consiglio di corso di studi, non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento e delle linee guida definite dagli Organi competenti.

Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di corso di studio a numero programmato sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Gli studenti iscritti al secondo anno di corso possono anticipare fino ad un massimo di 6 CFU a libera scelta dello studente (tipologia D) previsti al terzo anno esclusivamente per l'inserimento in piano di studio delle attività formative in ambito di competenze trasversali attivate annualmente dall'Ateneo.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche.

Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite la Guida dello studente.

Per ciascun insegnamento che prevede, da piano didattico allegato, l'obbligo di frequenza, lo studente è tenuto a frequentare almeno il 70% delle ore previste.

Gli studenti che effettuano un periodo di studio all'estero (come Erasmus o Overseas) sono esonerati dall'obbligo di frequenza agli insegnamenti le cui lezioni si siano svolte nel semestre di permanenza all'estero. Lo studente

dovrà concordare con il docente responsabile del corso un programma idoneo a colmare le eventuali lacune dovute alla mancata frequenza.

ART. 5 PERCORSO FLESSIBILE

Lo studente può optare per il percorso flessibile che consente di completare il corso di studio in un tempo superiore o inferiore alla durata normale secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

ART. 6 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche sono stabilite annualmente dal Consiglio di corso di studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

ART. 7 ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DALLO STUDENTE

Lo studente può indicare come "attività formative autonomamente" scelte dallo studente uno o più insegnamenti tra quelli individuati annualmente dal Corso di Studio e resi noti tramite il Portale d'Ateneo.

Se lo studente sceglie un'attività formativa diversa da quelle considerate coerenti, secondo i suddetti criteri predeterminati, deve fare richiesta al Consiglio di corso di studio nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo.

Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Gli studenti devono esercitare la scelta secondo le modalità stabilite con delibera del Consiglio del Corso di Studi e nel rispetto delle scadenze definite annualmente dagli Organi Accademici

ART. 8 SCELTA DELLA SECONDA LINGUA STRANIERA

La seconda annualità della lingua straniera deve essere la medesima di quella scelta come prima annualità, salvo casi particolari che saranno valutati dal Consiglio del Corso di Studi.

ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti per non meno della metà e fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Il riconoscimento è relativo alle attività formative svolte nella medesima lingua di erogazione del corso di studio.

ART. 10 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN UNIVERSITÀ ESTERE

I CFU acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i CFU con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei CFU previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino CFU non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

ART. 11 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE

Possono essere riconosciute conoscenze e abilità extrauniversitarie nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia ritenuta coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA

1. Prove intermedie. Per ciascun insegnamento è prevista la somministrazione di prove intermedie al fine di testare le conoscenze acquisite per quanto concerne sia le lezioni svolte sia i materiali del programma relativi alle tematiche già affrontate.

Sono previste tre prove intermedie per gli insegnamenti obbligatori del primo e secondo anno, due prove intermedie per gli insegnamenti del terzo anno. I docenti sono tenuti a garantire il recupero di almeno una prova intermedia, su richiesta degli studenti.

Ogni docente comunicherà nel dettaglio, tramite la Guida dello studente, le modalità di svolgimento delle prove intermedie e dell'esame.

Per ciascun insegnamento obbligatorio è previsto lo svolgimento di un corso tutoriale rivolto agli studenti lavoratori e alcuni insegnamenti a loro diretti possono svolgersi totalmente o in parte in modalità e-learning.

2. Modulazione della datazione degli appelli.

L'organizzazione dei periodi d'esame all'interno dell'unica sessione prevista dal Regolamento didattico d'Ateneo è strutturata al fine di permettere allo studente un congruo intervallo tra gli appelli delle diverse materie insegnate nel semestre.

Per ciascun insegnamento lo studente potrà fare una sola volta l'esame, alla fine del semestre nel quale si sono tenute le lezioni.

È previsto un periodo per il recupero degli esami di ciascun semestre in un momento successivo, a congrua distanza dall'appello ordinario.

Lo studente che intende sostenere l'esame senza usufruire delle prove intermedie può, previa comunicazione tempestiva al Coordinatore del Corso di Studio, beneficiare del regime ordinario degli appelli di Ateneo.

Per lo studente che partecipa ai progetti Erasmus o Overseas e lo studente fuori corso possono essere previsti ulteriori appelli d'esame.

3. Sul sito del corso di studio è pubblicata la Guida all'organizzazione didattica, dove sono indicate nello specifico le modalità di applicazione dell'organizzazione didattica.”

ART. 13 TIROCINIO CURRICULARE

Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative

che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di CFU:

- per attività di tirocinio previsto dal piano didattico;
- per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio;
- per attività aggiuntive i cui CFU risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio

ART. 14 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE

a. Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un esame scritto su un tema rilevante per gli obiettivi formativi del corso di studio attraverso il quale lo studente dimostra di aver acquisito la capacità di elaborare in un'ottica interdisciplinare le conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso di studi.

b. Modalità di svolgimento della prova finale

Coerentemente con quanto previsto dall'ordinamento Didattico del Corso di Laurea, la prova finale consiste in un esame scritto di natura interdisciplinare. Un mese prima dello svolgimento della prova finale sono comunicate allo studente le macro-tematiche di riferimento.

La prova finale si svolge nell'aula informatica; in base al numero delle postazioni di computer disponibili saranno eventualmente predisposti turni.

La correzione degli elaborati viene svolta congiuntamente dalla Commissione dopo il termine dello svolgimento della prova.

La commissione convocherà successivamente gli studenti per una breve discussione sugli elaborati corretti.

La proclamazione viene fatta in un'aula adeguata all'uopo, da una Commissione presieduta da un docente del cds e composta ogni volta da almeno uno dei membri di ogni Commissione che ha valutato le prove finali.

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati previsti dal piano didattico, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04 e ss.mm.ii.